


SOCIETÀ E DIRITTI - RIVISTA ELETTRONICA 2020 ANNO V N.9.

“Siamo davvero liberi?” Effetti socio-giuridici della globalizzazione sul traffico di persone e sulla tutela dei diritti fondamentali dell’uomo



2020 ANNO V NUMERO 9

di Davide Rancati pp. 31 – 53 articolo rivisto



Società e diritti - rivista elettronica anno 2020, V n.9

“SIAMO DAVVERO LIBERI?” EFFETTI SOCIO-GIURIDICI DELLA GLOBALIZZAZIONE SUL TRAFFICO DI PERSONE E SULLA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UOMO

di Davide Rancati

Abstract

The author proposes an analysis that is able to make the reader understand the complexity and tension between the essential traits of the globalized world and the doctrine of human rights; looking at the case of transnational human trafficking, he illustrates how the tools of globalisation have, on the one hand, contributed to the international diffusion of this modern form of slavery but , on the other hand, have been at the same time protagonists of the expansion of the "rights revolution", represented in a brilliant way by the worldwide affirmation of the victim-centric approach to protecting the trafficked.

Key words: globalization, human rights, human trafficking, international economy, victim-centered approach, communication, web.

Abstract

L’Autore propone una analisi che sia in grado di far comprendere al lettore la complessità e la tensione che intercorre fra i tratti essenziali del mondo globalizzato e la dottrina dei diritti umani; prendendo in esame la fattispecie del traffico transnazionale di esseri umani, illustra come gli strumenti della globalizzazione abbiano, da un lato, contribuito alla diffusione internazionale di questa moderna forma di schiavitù ma, dall’altro, siano stati contestualmente protagonisti della espansione della “rivoluzione dei diritti”, rappresentata in modo fulgido dall’affermazione mondiale dell’approccio vittimo-centrico a tutela delle persone trafficate.

Parole chiave: globalizzazione, diritti umani, traffico di persone, economia internazionale, vittimo-centrismo, comunicazione, Rete.

Autore: Davide Rancati, avvocato e cultore della materia in Sociologia del Diritto e dei Diritti Umani presso l’Università degli Studi di Milano.

Articolo ricevuto il 22 Novembre 2019 approvato il 15 gennaio 2020

Premessa

Nata come fenomeno oscuro, su cui in molti si sono cimentati a studiarne le caratteristiche essenziali e ad anticipare quali scenari futuri avrebbe potuto produrre sulle società moderne, la globalizzazione, da trent'anni a questa parte, è divenuta una creatura ormai ineluttabile ed apparentemente inarrestabile, che ha intaccato qualsiasi profilo della nostra quotidianità.

È impensabile, oggi, poter costruire un discorso intorno a moti di portata internazionale, quale è la dottrina dei diritti universali dell'uomo, senza essere costretti a misurarsi con i riflessi creati nei loro confronti dallo sviluppo dell'interconnessione globale dei mercati finanziari, delle tecnologie e delle comunicazioni. Comprendere in che modo la globalizzazione ha plasmato il mondo odierno ci permette, da un lato, di leggere gli eventi circostanti con occhio più consapevole e di ideare le strategie più adeguate per fronteggiare un insieme di forze che, spesso, paiono sovrastare le capacità non solo del singolo individuo, ma persino delle stesse autorità statali. Dall'altro, di misurarci, soprattutto, con il lato più oscuro di tale fenomeno e con le piaghe sociali che quest'ultimo ha contribuito, in modo decisivo, a produrre negli ultimi decenni. Fra queste, con riguardo alle forme di soppressione delle libertà e dei diritti più inviolabili dell'individuo, si esaminerà nello specifico la pratica transnazionale della tratta di persone, in quanto manifestazione suprema, per le ragioni che saranno proposte, dell'esercizio del potere criminale dell'uomo sull'uomo.

Il presente studio, dunque, utilizzando la lente socio-giuridica, intende prendere in considerazione la globalizzazione nei suoi aspetti principali e misurarne gli effetti nei confronti dei diritti umani, sia sotto un profilo negativo (violazione) sia sotto un profilo positivo (riconoscimento, protezione ed implementazione). Per ottenere questo risultato, dopo un paragrafo introduttivo in cui si proverà a fornirne una definizione ed un inquadramento generale, si procederà ad analizzare la fattispecie del traffico di esseri umani e l'evoluzione che quest'ultima ha avuto a seguito degli smisurati spazi criminali creati dal nuovo mondo globalizzato. Successivamente, il saggio offrirà una disamina degli effetti positivi che la globalizzazione ha avuto sulla espansione della movimento dei diritti dell'uomo e sulla sua reale *internazionalizzazione*. Movimento che, fra gli importanti traguardi raggiunti, può vantare anche quello di aver contribuito alla formazione dell'approccio vittimo-centrico, scelto universalmente come linea operativa irrinunciabile per fronteggiare uno dei crimini più deplorabili del XXI secolo.

1. Globalizzazione e compressione del mondo

1.1 Definire la globalizzazione

Sono trascorsi ormai quasi tre decenni da quando il fenomeno della globalizzazione¹ iniziò ad espandersi come un *virus* nelle società contemporanee, andando ad incidere prepotentemente sui più

¹ Tale evento, oltre che col termine di globalizzazione, è stato denominato anche come “postnazionalizzazione”, transnazionalizzazione” o “denazionalizzazione”, proprio ad indicare quel processo per cui le attività che storicamente venivano

disparati profili della civiltà odierna e divenendo, nell'arco di poco anni, uno degli avvenimenti più discussi del nostro tempo, capace di condizionare, potenzialmente, ogni singola fibra della vita umana: dalla economia alla politica, dalla cultura al diritto, dal *welfare* alle scienze.

Nonostante l'espressione "globalizzazione" sia ormai divenuta di uso comune, al punto da essere utilizzata anche in modo del tutto incontrollato², spesso accade che ci si riferisca a tale *monstrum* senza avere una chiara idea del suo significato. Ma anche questo non deve stupire il lettore: poiché si sta disquisendo di un movimento di portata universale che trascende i confini nazionali e le culture ivi presenti, bisogna essere consapevoli che la sua caratteristica principale risiede proprio nella sua fluidità e nella sua capacità di assumere molteplici aspetti. Come ha brillantemente sintetizzato Catherine Dauvergne, non si può costruire alcuna forma di analisi avente ad oggetto la globalizzazione se prima non ci rassegniamo all'idea che questa sia "perdutoamente imprecisa" (Dauvergne 2011: 9).

Preso coscienza di tale specifica proprietà, è altresì opportuno provare a fornirne una definizione che sia quanto più possibile aderente ai fatti, al fine di comprendere quali siano i suoi attributi essenziali e quali effetti, oggi palpabili con mano, siano da essi scaturiti.

E allora, prima di tutto, va chiarito che non esiste una definizione³ riconosciuta di globalizzazione e che tale lemma è costantemente messo in discussione (McCorquodale 1999: 736). Probabilmente, una delle migliori descrizioni del fenomeno va attribuita a Ronald Robertson (1992: 102), quando ha catturato i suoi elementi di contraddittorietà sostenendo che il modo migliore per concepire la globalizzazione contemporanea nel suo senso più generale è quello di considerarla come una forma di istituzionalizzazione di un processo a doppio binario, che comprende l'universalizzazione del particolarismo e la particolarizzazione dell'universalismo. Gli individui e le comunità locali, da un lato, infatti, si adattano alle peculiarità di un mondo "glocale" ma, dall'altro, contribuiscono a promuovere in esso le loro tradizioni culturali, sociali e giuridiche⁴. Così operando, la globalizzazione è utilizzata come sinonimo per intendere non solo quel meccanismo di crescente connettività, o crescente interconnessione, che ha condotto ad una "compressione del mondo", ma anche quel procedimento in grado, nel corso dei decenni, di formare una "coscienza globale collettiva, ossia una consapevolezza, da parte degli esseri umani, di appartenere a questa terra intesa nella sua totalità"⁵ (Robertson 2015: 2).

Prendendo atto, dunque, che la globalizzazione non è solo una "idea", ma è prima di tutto un "fatto" (Rotman 2000), addentrandoci nella analisi delle sue peculiarità e procedendo per metafore, potremmo dire che questa si presenta agli occhi dell'osservatore come un'Idra dalle molte teste, in costante rigenerazione. Di queste teste, si intende prendere in considerazione le due che più hanno giocato un ruolo decisivo nel rapporto che intercorre fra l'incremento del traffico di persone e la

effettuate all'interno dei confini statali, ora vengono svolte oltre frontiera, fra una nazione e l'altra, attraverso l'intermediazione di attori non statali (Cao 2004).

² "Globalizzazione può significare qualsiasi cosa l'utilizzatore voglia che essa significhi" (Sjolander 1996: 603).

³ Anthony Giddens, ad esempio, ritiene che la globalizzazione sia una conseguenza del modernismo, da intendersi come quel processo di diffusione delle istituzioni occidentali e di creazione di nuove forme di interdipendenza nel mondo (Giddens 1998: 166).

⁴ Da qui la creazione, da parte di Robertson, del concetto di "glocalizzazione", per indicare, appunto, quel processo che, prendendo atto della contestuale presenza del "globale" e del "locale", ne stimola l'integrazione e il mescolamento. (Drakulovska Cukalevska *et al* 2018).

⁵ Quando si discute di globalizzazione bisogna tenere presente che, contestualmente, ne esistono due sottospecie (Robertson 2015: 3). Da un parte, quella c.d. "dall'alto", rappresentata esclusivamente dai rapporti fra gli Stati o fra coloro che contribuiscono a creare e gestire i flussi di capitali. Dall'altra, quella c.d. "dal basso", caratterizzata da quel pacchetto di fenomeni sociali, che spaziano dai movimenti di partecipazione popolare al consolidamento delle attività delle organizzazioni non governative, i quali, raccogliendo consensi e *supporters* da ogni parte del mondo, contribuiscono alla formazione della "cultura globale" teorizzata dal sociologo britannico.



diffusione della “cultura globale” per il riconoscimento dei diritti fondamentali dell’uomo: quella economica e quella relativa allo straordinario sviluppo delle tecnologie e delle comunicazioni.

1.2 Le nuove forze del mondo globalizzato

Con riferimento al profilo economico, la globalizzazione è certamente coincisa con la straordinaria espansione dei mercati commerciali e finanziari. Le operazioni messe in campo dalle società multinazionali hanno spinto la collettività all’interno di una economia globale senza confini, dove il *business*, la finanza, la liberalizzazione degli investimenti e la libera circolazione di capitali in modo transnazionale, incentivati da politiche dichiaratamente neoliberali, hanno assunto una riconosciuta ed ineludibile dimensione planetaria⁶ (Rotman 2000: 2). Attività, queste ultime, che sono strettamente correlate al contestuale progresso tecnologico, il quale non solo ha permesso di facilitarne le operazioni, ma anche di connettere il pianeta attraverso la rete e le notizie in tempo reale, in modo da creare una perpetua “comunicazione mondiale” i cui effetti, spesso, vanno ben oltre le umane aspettative⁷.

Un “villaggio globale”, dunque, per utilizzare una espressione cara a McLuhan (1964), le cui forze hanno tuttavia inciso profondamente anche su uno degli aspetti più rilevanti delle società moderne, ossia sul concetto stesso di sovranità statale, ridimensionandone la portata tanto all’interno delle relazioni fra Nazioni quanto fra i confini del diritto internazionale⁸. È chiaro che gli Stati, anche prima dell’avvento della globalizzazione, non avessero mai avuto un pieno e dominante controllo sulle loro economie o sui loro affari politici, sociali e di sicurezza interna. Tuttavia, ciò che caratterizza questo nuovo “attacco” alla sovranità statale rispetto ai precedenti è l’estensione e la velocità con cui è stato sferrato: mai nella storia dell’umanità si era verificato e materializzato un tale flusso internazionale di prodotti commerciali, di capitali, di idee e, non da ultimo, di persone. E tutto grazie (o, secondo altri punti di vista, per colpa) al celere sviluppo delle comunicazioni elettroniche, all’apertura delle frontiere, ad una massiva decolonizzazione e all’ascesa della computerizzazione globale che – unitamente alla negligenza di regolamentazioni statali – ha facilitato in modo quasi disarmante le operazioni di scambio transnazionali (Luke 1995).

Una società liquida, dunque, dove le certezze di controllo da parte delle istituzioni statali sono state messe in costante discussione da fenomeni di portata globale che, nella maggior parte dei casi,

Il primato dell’aspetto economico è stato riconosciuto da più autori, che hanno incentrato su di esso la propria definizione di globalizzazione. Si pensi, ad esempio, a Susan George, quando scrive che “essa va intesa come quel processo caratterizzato da una rapida integrazione economica a livello globale che ha causato effetti straordinari, da un punto di vista socio-politico, capaci di trascendere i confini nazionali” (2002: 33) o a Manique Cooray, che riconosce come il fenomeno in questione “si sia affermato sia strettamente intrecciato al mondo economico” (Cooray 2017: 1).

Già nell’ormai lontano 2002, Anthony Giddens faceva notare come “noi siamo la prima generazione che sta vivendo in una società globale, i cui contorni non sono già più visibili con chiarezza. La globalizzazione sta scuotendo le nostre esistenze e il nostro modo di vivere, indipendentemente da dove ci troviamo. Molti di noi già si sentono stretti da forze sconosciute sulle quali non abbiamo controllo” (Giddens 2002: 19).

⁸ È fatto notorio che la globalizzazione abbia indebolito i governi nazionali, ormai asfissati dalla pressione dei mercati globali e dalle politiche finanziarie imposte dalle istituzioni internazionali (Cassel 2004). Basti pensare che le più strutturate società multinazionali si sono estese a tal punto da divenire dei veri e propri “Stati indipendenti” all’interno degli Stati in cui operano; in taluni contesti, queste hanno addirittura rimpiazzato l’organizzazione esecutiva statale con la propria. Per dirla con le parole di Timothy Luke: “oggi chi controlla la produzione mondiale di *software* per *pc*, chi governa i mercati finanziari internazionali o chi dirige il globalmente il sistema delle telecomunicazioni è materialmente molto più importante, agli occhi della maggior parte degli individui, delle famiglie e delle imprese, rispetto a chi esercita la *leadership* del Governo in Guatemala, Germania, Ghana o Grecia” (Luke 1995: 103).

sfuggono alle forme di accertamento messe in campo dalle strutture nazionali. Perché, come efficacemente rimarcato già vent'anni fa da Louis Henkin (1999), una delle figure più autorevoli del diritto internazionale umanitario, è vero che in via del tutto teorica ogni Stato potrebbe tentare di assoggettare questi fatti globali, o almeno una parte di essi, alla sua giurisdizione ed è altrettanto vero che gli Stati sovrani potrebbero accordarsi per stipulare trattati e creare istituzioni sovranazionali per dominare tali avvenimenti. Tuttavia nessuno Stato sovrano e nemmeno tutti gli Stati messi insieme sembrano avere abbastanza potere per risolvere le questioni aperte e i problemi transfrontalieri portati nelle società contemporanee dalla globalizzazione al termine della Guerra Fredda, con tutto ciò che ne consegue anche in termini di tutela dei diritti fondamentali degli individui che le popolano.

Sono in molti (Brisk 2018; Moyn 2018), infatti, a ritenere che l'impatto dei mercati globalizzati e la crescente disuguaglianza nella distribuzione della ricchezza abbiano fatto sorgere seri dubbi riguardanti la compatibilità dei diritti umani, così come pensati dopo il secondo conflitto mondiale, rispetto allo sviluppo capitalistico del ventunesimo secolo⁹. L'attuale divario creato dall'espansione della globalizzazione interessa, infatti, le numerose modalità con cui il crescente potere acquisito dagli attori e dalle istituzioni della finanza internazionale incide sulla salvaguardia della persona, sull'applicazione della legge, sul rispetto dello stato di diritto e, da ultimo, sulla implementazione dei diritti sociali ed economici previsti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Si pensi, ad esempio, ai piani di adeguamento strutturale delle agenzie mondiali di credito, capaci di mettere in discussione il sistema di *welfare* dei Paesi nei confronti del quale tali piani vengono attuati. Oppure ai massicci investimenti stranieri, che spesso si avvalgono di lavoratori sfruttati, di accordi con regimi totalitari e repressivi e di trasferimenti di azienda finalizzati esclusivamente a trovare le condizioni più favorevoli per ampliare i propri guadagni, senza alcuna attenzione alle esigenze dei dipendenti. Tutte circostanze che hanno inciso sulle responsabilità degli Stati nei confronti dei diritti inviolabili da garantire sia verso i loro cittadini sia verso gli individui stanziati sul loro territorio ma privi di cittadinanza. Perché se è vero che i diritti inviolabili appartengono ad ogni uomo per il solo fatto di appartenere alla specie umana, è altrettanto vero che senza una concreta azione delle istituzioni statali, sui cui, per come sono strutturate le società moderne, ancora grava l'onere di riconoscerli, implementarli e farli rispettare, questi rischiano di restare ineffettivi.

Ed è proprio qui in questo sconvolgimento epocale ed in questa incertezza di scenari, ruoli, poteri e posizioni, ma anche di illimitate opportunità, che si sono inseriti due dei più significativi eventi del nostro tempo: il traffico di persone, da un lato, e l'espansione universale del movimento a favore della tutela dei diritti umani, dall'altro. Due fenomeni connessi da una relazione ineludibile e tutt'altro che manichea: non esistono gli estremi, il tutto bianco o tutto nero. Gli strumenti offerti dalla globalizzazione li hanno caratterizzati entrambi trasformandoli dall'interno, ridefinendone i contorni, sfumandone i colori e, infine, mutandoli in qualcosa di nuovo. Di mai visto prima. Di spaventoso ed affascinante allo stesso tempo.

All'osservatore resta il compito, l'onere e il privilegio di muoversi in questo labirinto di specchi, conscio che qualunque questione venga macchiata dall'onta della globalizzazione diviene per

⁹ "Il vero problema dei diritti umani, quando storicamente connessi al fondamentalismo del mercato, non è che essi supportino, ma che siano privi di ambizioni nella teoria e del tutto inefficaci nella pratica di fronte al successo ottenuto dal libero mercato. Il neoliberalismo ha radicalmente cambiato il mondo, mentre il movimento per la tutela dei diritti umani non ha rappresentato alcuna minaccia nei suoi confronti. La vera tragedia dei diritti umani è che questi, da un lato, hanno occupato l'immaginazione globale, ma, dall'altro, si sono limitati solamente a punzecchiare i talloni del gigante neoliberale, il cui percorso è proseguito inalterato e senza opposizioni. E il motivo per il quale i diritti umani sono stati un accompagnatore privo di potere del fondamentalismo del mercato è che essi, semplicemente, non hanno nulla da dire con riguardo alla disuguaglianza materiale" (Moyn 2018: 216).

definizione imprecisa, inafferrabile e contraddittoria. Nei prossimi paragrafi proveremo a spiegarne il perché.

2. Globalizzazione e violazione dei diritti umani

2.1 Criminalità organizzata in un mondo globalizzato

Agli esordi del nuovo Millennio, quando la letteratura scientifica già si stava prodigando a comprendere le peculiarità della globalizzazione in atto e quali impatti questa avrebbe avuto nei confronti dello *status quo*, Moisés Naím (2002), in occasione del 96esimo *meeting* annuale della *American Society of International Law* elencò quelle che, secondo il suo giudizio di giornalista e scrittore, sarebbero state le “cinque guerre” che i contemporanei avrebbero dovuto affrontare dagli esordi del 2000 in avanti. La lista comprendeva la guerra al narcotraffico, la guerra contro il traffico di armi, la guerra contro il commercio illegale della proprietà intellettuale, la guerra contro il riciclaggio di denaro e, da ultima, la guerra contro il traffico di esseri umani. Tutte battaglie che, a detta dello studioso venezuelano, condividevano la circostanza di essere esplose come un tuono (“*boomed*”) nell’ultimo decennio grazie alla spinta fornita da quell’insieme indistinto di forze che i contemporanei hanno chiamato, appunto, globalizzazione (Naím 2002: 13).

Entrando nel dettaglio della sua analisi, sono molteplici i tratti comuni fra questi crimini. Innanzitutto, quelli elencati rappresentano conflitti contro attività criminali, orchestrate da organizzazioni strutturate e motivate dagli alti profitti che possono ottenere dalla vendita e dalla costante richiesta globale di specifici prodotti, che siano, indiscriminatamente, armi, stupefacenti o esseri umani. In questa guerra, i governi nazionali appaiono affossati rispetto all’azione dirompente del mercato e dell’economia. Che, se assume pure connotati illeciti, riduce ulteriormente il (già ristretto) margine di sovranità che gli Stati possono esercitare sul proprio territorio. A ciò, va aggiunto il fatto che queste guerre non hanno confini. E, probabilmente, questa è la novità più significativa rispetto al passato. Dove è situata la trincea di una operazione di sfruttamento a fine sessuale di una donna che viene prelevata in Nigeria, rinchiusa in un *lager* libico e poi costretta a vendere il proprio corpo sulle strade di Milano? E se tutte questi spostamenti sono stati gestiti tramite l’utilizzo della Rete, a quale giurisdizione dobbiamo rifarci? Sovranità, confini, Stato centralizzato e gerarchico, relazioni internazionali. Burocrazie. Tutti aspetti che non fanno parte dell’universo delle organizzazioni criminali, le quali, pertanto, godono di piena libertà nel gestire i propri affari e nello sperimentare le modalità più efficaci per massimizzare i propri profitti. Da ultimo, l’autore prende atto che in ciascuna di queste guerre la fazione governativa non solo non sta vincendo ma, anzi, il più delle volte sta soccombendo in modo del tutto inerme. E, ancora una volta, la causa principale è presto spiegata: la globalizzazione ha reso accessibile al pubblico – e quindi anche alle organizzazioni criminali – le tecnologie, le risorse e le possibilità che, fino agli inizi degli anni ’90, erano a disposizione solo dei governi statali. E tale diffusione si è espansa a tal punto che, oggi, coloro che gestiscono questi traffici illeciti possono godere, nella maggior parte dei Paesi dove operano, di attrezzature tecnologiche, comunicative e logistiche di gran lunga superiori a quelle messe in campo dalle agenzie nazionali per contrastarli.

Una disamina precisa e puntuale, quasi con toni profetici, dunque, che, nonostante risalga ad un ventennio fa, duole constatare come sia più attuale che mai.

La violenza diffusa, infatti, è divenuta un effetto indesiderato del processo di globalizzazione e il crimine un problema di natura universale. Anzi, per essere più precisi, la criminalità organizzata transazionale si è evoluta a tal punto da assumere i connotati di “un nuovo autoritarismo”: sfruttando il vuoto di potere lasciato dagli Stati-Nazione ormai indeboliti, il moderno crimine organizzato ha sviluppato, infatti, una smisurata capacità di intromissione e corruzione nelle istituzioni repubblicane, indipendentemente che esse abbiano natura politica, giudiziale, di polizia o di comunicazione. Ciò ha portato, nel corso dell'ultimo trentennio, ad una erosione delle democrazie mondiali e ad un conseguente indebolimento dei diritti individuali che queste dovrebbero garantire (Rotman 2000: 9). In questo senso, il summenzionato “localismo globale” sviluppatosi con i processi di globalizzazione è stato “reinterpretato” con accezione delittuosa dai gruppi criminali (si pensi agli esempi della Camorra italiana, della Mafia russa, della Yakuza giapponese, delle Triadi cinesi e dei narcocartelli colombiani e messicani) che, senza rinunciare ai loro storici usi, costumi e valori etico/morali tradizionali, hanno saputo estendere il proprio *network* in modo transnazionale mediante alleanze capaci di valorizzare al meglio, in modo collaborativo, le proprie specifiche (e differenti) competenze e risorse (Cao 2004: 66).

2.2 *Trafficare esseri umani in un mondo globalizzato*

Di tutte le attività criminali elencate, quella che coinvolge più direttamente la violazione e la soppressione dei diritti inalienabili della persona è senza dubbio il traffico di esseri umani, universalmente riconosciuto come crimine contro l'umanità¹⁰.

Pratica abominevole ed aberrante, ormai considerata una “moderna forma di schiavitù”¹¹, di cui è possibile comprenderne la portata globale solo soffermandosi a leggere i numeri che la riguardano: secondo l'ultimo *report* pubblicato dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro, alla fine del 2016 le persone trafficate erano stimate in 24.9 milioni, di cui 16 milioni sottoposte a lavori forzati in ambito privato (lavori domestici, infrastrutture, agricoltura), 4.8 milioni soggette a sfruttamento per fini sessuali e altre 4 milioni impiegate in lavori forzati ordinati direttamente dalle pubbliche autorità. Cifre che, come ha evidenziato il Dipartimento di Stato Statunitense¹², oltre a renderla la terza economia criminale più remunerativa del pianeta (si stima un introito annuo di oltre 150 miliardi di dollari per i trafficanti), fanno della tratta di persone un fenomeno assolutamente globale da cui nessuno Stato può considerarsi

¹⁰ La riduzione in schiavitù è inserita fra i crimini contro l'umanità elencati all'art. 7 dello Statuto di Roma che, entrato in vigore nel 2002, ha istituito la Corte Penale Internazionale. Il comma 2, lett. c), dello stesso articolo specifica poi che: “per «riduzione in schiavitù» s'intende l'esercizio su una persona di uno o dell'insieme dei poteri inerenti al diritto di proprietà, anche nel corso del traffico di persone, in particolare di donne e bambini a fini di sfruttamento sessuale”.

Per ulteriori approfondimenti sul rapporto fra tratta di persone e perseguimento presso la Corte Penale Internazionale si vedano Van der Wilt (2014), Moran (2014) e Obokata (2005).

¹¹ Come scrive Thomas Casadei: “Nonostante l'abolizione giuridica della schiavitù rappresenti una tappa fondamentale del processo di civilizzazione, pensare che ciò sia coinciso con la sua reale scomparsa è una palese ingenuità. [...] L'abolizione della schiavitù legale spesso non ha significato, effettivamente, l'abolizione della schiavitù *tout court*. Abrogata sul piano giuridico, la schiavitù ha assunto una veste illegale continuando a sfruttare le relazioni sociali e del lavoro. La storia dell'oppressione non finisce quindi con le Dichiarazioni sui diritti, bensì conosce nuove frontiere, sempre più ampie con l'espandersi di quei processi che, da qualche tempo, si suole definire globalizzazione” (Casadei 2016: 71-74).

¹² U.S. Department of State, *2018 Trafficking in persons report*, p. 2.

immune. Le vittime, invero, sono reclutate in ogni angolo della terra per poi essere costrette a piegarsi a qualsiasi forma di sfruttamento idonea a creare reddito per coloro che gestiscono il processo di traffico.

Ed è proprio questo profilo marcatamente e squisitamente economico a distinguere l'odierna tratta di persone rispetto alle precedenti forme di schiavitù¹³. Suddetto crimine, infatti, si può inquadrare con estrema facilità nella formula domanda-offerta che, come abbiamo visto, è il profilo essenziale della globalizzazione stessa¹⁴. Tale peculiarità è stata rimarcata dall'ex Commissario Speciale per la lotta al traffico di persone delle Nazioni Unite, Joy Ngozi Ezelio, quando ha denunciato che:

“Dans le contexte de la traite, la demande, qui est un terme économique, peut être définie comme le désir d'un travail assimilable à de l'exploitation ou d'un service attentatoire aux droits fondamentaux de la personne prestataire de ce service. Cette demande concerne notamment l'exploitation sexuelle, le travail bon marché et le travail domestique, le prélèvement et la vente d'organes, l'adoption illicite et les mariages forcés, des activités criminelles, la mendicité ou l'exploitation dans le cadre de l'armée. Comme cela a été noté par plusieurs auteurs, la mondialisation a accru la demande de travail et de services bon marché, ainsi que le tourisme sexuel.

La demande de traite renvoie généralement à la nature et à l'ampleur de l'exploitation des victimes de la traite à leur arrivée au point de destination, ainsi que les facteurs culturels, politiques, économiques, juridiques et développementaux qui déterminent la demande et facilitent la traite. Ainsi, on ne doit pas nécessairement l'entendre comme étant la demande de prostitution, de travail ou de services d'une victime de la traite. En effet, la demande doit être comprise au sens large comme tout acte qui favorise toute forme d'exploitation, laquelle à son tour entraîne la traite.”¹⁵

Domanda ed offerta, dunque, che hanno assunto, negli anni, connotati ben caratterizzati. Nello specifico, è stata l'Initiative mondiale des Nations Unies contre la traite des êtres humains (UNGIFT) a fotografare con precisione la situazione, identificando le tre seguenti tipologie di richieste concernenti la tratta di persone, ossia:

- demande des employeurs (employeurs, propriétaires, gestionnaires ou sous-traitants);
- demande des consommateurs : clients ou utilisateurs de services de prostituées (dans l'industrie du sexe), acheteurs d'entreprise (dans le secteur manufacturier), ménages (travail domestique);
- demande des tierces personnes impliquées dans la traite (recruteurs, agents, transporteurs et autres personnes qui participant en connaissance de cause au transport de gens à des fins d'exploitation)¹⁶.

¹³Oltre a ciò, un'altra differenza va riscontrata nella circostanza che, al giorno d'oggi, non vi è più alcuna persona che cerchi di affermare il diritto di proprietà sullo schiavo, non esistendo più alcuna forma legale di proprietà di un essere umano. La vittima viene soggiogata attraverso l'uso della minaccia e della violenza, fino ad una totale soppressione delle sue libertà, ma nessuno sostiene che sia “di sua proprietà” (Casadei 2015: 78).

¹⁴“Il traffico di persone è una attività estremamente lucrativa che, per i trafficanti, è divenuta ancora più redditizia con l'avvento della globalizzazione” (Brewer 2008: 46).

¹⁵Ezelio N. J., *Rapport soumis par la Rapporteuse spéciale sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants*, A/HRC/10/16, 20 février 2009, p. 18-19.

¹⁶Ezelio N. J., *Rapport soumis par la Rapporteuse spéciale sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants*, A/HRC/10/16, 20 février 2009, p. 19.

Una vasta gamma di impieghi, che rispondono alle più ampie esigenze umane e che possono essere svolti da un pressoché innumerabile bacino di soggetti – o meglio, vittime o “vite di scarto”, per usare un termine caro a Zigmuto Bauman (2005) – da reclutare laddove imperversano estesi spazi di povertà, disparità di genere, conflitti armati, crisi economiche ed umanitarie, ignoranza, imposizioni culturali e discriminazioni razziali. Chiunque sia vulnerabile¹⁷ è, potenzialmente, preda delle mire dei trafficanti di uomini. Come ha efficacemente sintetizzato Kevin Bales, uno dei primissimi sociologi ad essersi interessato della questione:

“la schiavitù cresce e si sviluppa quando attecchisce su un terreno di povertà estrema. Non è dunque difficile individuarne i presupposti economici e sociali: da un lato – va da sé – devono esserci persone, magari non native del luogo, che possono essere ridotte in schiavitù e, dall’altro, deve esistere domanda di lavoro schiavo. Gli schiavisti devono avere i mezzi per finanziare l’acquisto, la cattura o il raggio degli schiavi e il potere di tenerli sotto controllo una volta ridotti in schiavitù. Il costo del mantenimento di uno schiavo deve essere inferiore o uguale al costo di un lavoratore regolarmente salariato. E per i beni prodotti con il lavoro degli schiavi deve esserci una domanda in grado di sostenere prezzi che rendano redditizio il mestiere dello schiavista. Inoltre, il potenziale schiavo deve essere convinto che non esistano alternative alla schiavitù. L’essere poveri, senza tetto, profughi, o abbandonati, può portare ad uno stato di disperazione che apre la porta alla schiavitù. A quel punto non sarà difficile lusingare i futuri schiavi e farli cadere in trappola. E, una volta presi al laccio, essi non devono avere il potere che sarebbe necessario a difendersi dalla violenza subita” (Bales 2000: 35).

In un mondo globalizzato e ristretto, dunque, nel quale la frenetica ricerca del *business* è divenuta il cuore pulsante che muove la società ed i suoi attori, le organizzazioni criminali hanno compreso che lo spaccio di esseri umani – la cui schiavitù ed asservimento furono messi definitivamente al bando, come *status* giuridico, dalla progressiva affermazione dal riconoscimento del valore dell’individuo e dei suoi diritti inviolabili fra le fine dell’800 e gli inizi del ‘900 (Quiroz Vitale 2018) – potesse nuovamente divenire oggetto prezioso per tutti coloro che, al fine di mantenersi il più competitivi possibili sul mercato, desiderano massimizzare i profitti della propria attività riducendone drasticamente i costi di produzione, anche scegliendo di seppellire la dignità umana sotto il peso del più facile guadagno

¹⁷In tal senso, esaminando quanto accade in talune aree della Thailandia, dove sono gli stessi genitori ad introdurre i propri figli nel *business* della prostituzione minorile in modo che questi contribuiscano finanziariamente al sostentamento dell’intero apparato familiare, è opportuno sottolineare come Bryan Turner (2006), uno dei padri della sociologia dei diritti umani, abbia identificato proprio nella vulnerabilità (umana) e nella precarietà (istituzionale) i due presupposti cardine su cui costruire la difesa dell’universalismo dei diritti fondamentali dell’individuo. La vulnerabilità è ciò che, infatti, definisce la nostra umanità, e risulta strettamente legata a al diritto alla vita, alla sua tutela e al suo sostentamento. Al tempo stesso, però, tali diritti umani hanno bisogno di essere implementati dalle istituzioni sociali che, per loro natura, sono fallaci e precarie. Turner, allora, ritiene che nulla possa accumunare gli esseri umani più di quanto sia in grado di fare il comune destino di vulnerabilità e sofferenza che intacca chiunque, sottolineando poi che proprio questa condizione ontologica e biologica rappresenti un robusto scudo morale contro le mire relativistiche e permetta di avvallare la richiesta di ottenere diritti contro la sofferenza e l’umiliazione, specialmente se queste coinvolgono donne e minori. Così, lo *status* in cui tutti ci troviamo, e che è condivisibile con ogni cultura, ha portato e porta l’uomo a costituire delle istituzioni sociali, culturali e politiche che siano in grado di fare fronte a questa vulnerabilità; proprio le ultime citate, quelle politiche, dovrebbero essere le più atte a svolgere tale mansione, ma devono confrontarsi quotidianamente con la loro debolezza, causata dalla corruzione, dagli affari, dai rischi della modernità, della globalizzazione e dall’instabilità dei mercati. Davanti ad una situazione così identificata, i diritti umani sorgono, allora, come “espressione giuridica di solidarietà sociale” (Turner 2006: 28).

illecito¹⁸. E tale “etica del denaro” è talmente convincente da vincere su ogni altra preoccupazione, compreso il fattore etnico/razziale, che come noto, rappresentava una facile soluzione per giustificare lo schiavismo transatlantico. Oggi, la maggior parte dei detentori di schiavi, invero, “non sente alcun bisogno di spiegare o difendere il metodo adottato per reclutare o gestire lavoro” poiché “la schiavitù è un affare assai vantaggioso e gli alti profitti sono una giustificazione più che sufficiente” (Bales 2000: 15). Oltre a ciò, l’impennata demografica, il contributo di governi corrotti o negligenti ed il progressivo impoverimento delle fasce sociali più deboli, hanno creato il paradosso per cui nella storia dell’umanità non vi è mai stata una tale sovrabbondanza di possibili schiavi come ai tempi odierni. Questo non ha fatto altro che creare un crollo verticale del valore degli individui, che sono divenuti vera e propria merce “usa e getta”. Rispetto a due secoli fa, oggi le vittime di tratta sono meri articoli di consumo “a termine”: vengono sfruttate finché il loro lavoro è fruttuoso e, quando non riescono più a contribuire al processo di produzione, vengono letteralmente “scartate”, eliminate, poiché non rappresentano (più) un bene ad alta intensità di capitale.

Non a caso, le critiche nei confronti dei risvolti tragici – sotto il profilo della tutela dell’individuo – che ha assunto la globalizzazione economica sono giunte da più parti: Susan George, ad esempio, si è spinta a definirla come “l’esatto contrario dei diritti umani” (George 2004: 32). Tali processi, invero, hanno distribuito in modo incoerente e sproporzionato la ricchezza terrestre, creando profonde disuguaglianze fra benestanti e poveri ed aumentando i conflitti sia fra le Nazioni che all’interno delle stesse. Venticinque anni di globalizzazione hanno creato un numero ben più alto di perdenti che di vincenti. Un vero e proprio “apartheid globale” (Polakoff 2007: 271) e la formazione, forse inaspettata per la rapidità con cui è avvenuta, di un “quarto mondo”, popolato e sovraffollato da milioni di persone senza fissa dimora¹⁹, incarcerate, impoverite e socialmente escluse. Non c’è da stupirsi, allora, se la gestione degli sviluppi della globalizzazione da parte dei governi sia stata tacciata, fra le altre cose, anche di aver assunto i connotati della c.d. “violenza simbolica”²⁰ – da intendersi come l’insieme degli effetti provocati sulle persone da quelle strutture “nascoste” che mantengono il dominio sociale in modo occulto – in grado di provocare sofferenza sociale ed individuale tanto quanto le forme di violenza reale. Pur essendo tema di discussione, questo è fuor di dubbio il fondamento logico che muove le azioni degli attivisti dei movimenti anti-globalizzazione, ormai diffusi ovunque, i quali ritengono che il danneggiare le proprietà delle multinazionali – come atto di protesta pubblica – non possa nemmeno essere paragonato, in termini di gravità, alla violenza da queste ultime perpetrata su larga scala nei confronti degli individui che soffrono gli effetti delle politiche neo-liberali, specialmente quando gli accordi finanziari hanno contribuito a fomentare la nascita di guerre civili interinali agli Stati, a loro volta portatrici di carestie, massacri, impoverimento e, a catena, soppressione dei più basilari diritti umani internazionali (Colaguori 2010: 397).

In un contesto di siffatta complessa natura, anche l’operato delle criminalità organizzata transnazionale assume aspetti che sfuggono a categorie definite. Pur non potendo considerare le brutali azioni connesse al traffico di persone come forme di violenza simbolica, in virtù, come visto, della loro disumana “fisicità”, si può sostenere che la diffusione incontrollata della tratta sia un sottoprodotto

¹⁸ Come evidenziato da Alex Seita: “che sia illegale o no, la domanda (e la fornitura) di particolari merci può configurarsi come causa scatenante di atti di violenza diffusa, da intendersi come comportamenti che provocano morte o seri danni fisici e psichici nei confronti di esseri umani” (Rotman 2000: 3).

¹⁹ La condizione degli *homeless* all’interno di una metropoli moderna può essere tipizzata con quella che il sociologo Gino Germani denomina “marginalità assoluta”, intesa come “esclusione contemporanea da tutte le dimensioni della partecipazione e da tutti i ruoli” (Quiroz Vitale 2015: 129).

²⁰ Nella descrizione fornita da Pierre Bourdieu, per violenza simbolica si intende “cette coercition qui ne s’institue que par l’intermédiaire de l’adhésion que le dominé ne peut manquer d’accorder au dominant (donc à la domination) lors qu’il ne dispose, pour le penser et pour se penser ou, mieux, pour penser sa relation avec lui, que d’instruments qu’il a en commun avec lui” (Bourdieu 1997: 245).

derivato da un ordine mondiale economico che non è in grado di fare fronte ai bisogni materiali delle persone, soprattutto sotto l'aspetto lavorativo. Fintanto che il sistema dei mercati internazionali sarà strutturato in modo da creare condizioni che, economicamente, escludono, marginalizzano, depauperano ed aumentano le divisioni sociali, si continuerà a rafforzare in molti, proporzionalmente e simultaneamente, la volontà di perseguire scopi criminali al fine di ottenere quei profitti che non sono raggiungibili utilizzando strumenti leciti (Colaguori 2010: 390).

Se i suddetti risvolti economici hanno caratterizzato in modo così evidente l'accrescimento della tratta di persone, bisogna evidenziare che, parallelamente, la rivoluzione tecnologica globale ha fornito un inaspettato aiuto al crimine organizzato nel perpetrare i propri affari. Se da un lato, infatti, la connessione nel *cyberspazio* e l'uso dei *social media* sono divenuti, nella società moderne, lo strumento più utilizzato per mettere in interazione le persone, dall'altro il *Web* ha aperto nuove strade a disposizione dei trafficanti per identificare, contattare ed intrappolare le vittime all'interno del *business* dello sfruttamento, nonché per coordinare i gruppi criminali e gestire la logistica del trasferimento di persone e di denaro. Come ha evidenziato il *Global Report on Trafficking in Persons 2018* dell'Ufficio per le Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine, la configurazione di *internet* può essere utilizzata in vari modi dai membri delle organizzazioni criminali e dai loro acquirenti: ad esempio, attraverso le piattaforme *social* è possibile condividere foto, immagini e video delle vittime, per poi decidere di comprarle, anche e soprattutto oltre i confini nazionali, semplicemente con un click di *mouse*. E tale scambio di messaggi e di compravendita, grazie ai suoi particolari sistemi di cifratura, può essere conosciuto solo fra chi prende parte alla conversazione digitale, in modo che sia mantenuto il più totale anonimato (magari anche utilizzando false identità digitali). Lo stesso discorso può essere fatto per una serie di altre azioni, fra cui si menzionano le procedure di pagamento *online* (che, al fine di tutelare la *privacy* dell'utente, rendono estremamente complicato il tracciamento dell'operazione effettuata), l'organizzazione interna alle *gang*, le decisioni sui dettagli delle operazioni o lo scambio di materiale illecito, fra cui quello pedopornografico. In sintesi, le numerose modalità di utilizzo delle risorse di *internet* e delle applicazioni (anche per *smartphone*) ad esso connesse, nonché la diffusione dell'*e-business*²¹, hanno consentito ai trafficanti tanto di identificare e reclutare più facilmente le proprie vittime quanto di ridurre al minimo il rischio di essere individuati grazie alle limitatissime interazioni fisiche con la propria "merce"²². Un profilo, quello della "non visibilità" che permette ancora agli imprenditori del sesso e del lavoro forzato e minorile, in talune aree del pianeta, di sfuggire ai processi di stigmatizzazione sociale e criminalizzazione rispetto ai loro atti (Quiroz Vitale 2018: 128).

Un altro aspetto, dunque, della c.d. "*dark side of globalization*" (Rindskopf Parker 2002: 19), che ha contribuito a rendere il traffico di persone l'economia criminale con la maggior crescita negli ultimi anni e che, soprattutto, ha risvegliato demoni che si credevano ormai annientati. Ciò che resta da capire è se il ruolo giocato dalla globalizzazione si sia limitato "semplicemente" a questo aspetto, oppure se le sue forze, oltre ad aver coadiuvato l'espansione di fenomeni criminali di portata internazionale, abbiano anche rafforzato la cultura globale sui diritti umani, unica vera arma per contrastare tale genere di attività.

²¹ Secondo l'UN.GIFT, le vittime possono essere reclutate utilizzando conversazioni dirette con i trafficanti (*chat room*), oppure attraverso annunci di lavoro falsi, che spesso promettono lauti guadagni a fronte di mansioni che non richiedono alcun tipo di preparazione e/o specializzazione. Nella maggior parte dei casi, le vittime, una volta adescate tramite la Rete vengono convinte a spostarsi nelle località indicate dai trafficanti (di solito, all'estero rispetto al Paese di origine) e, una volta isolate, sfruttate sotto violenza e minaccia senza più possibilità di liberazione.

²² UNODC, *Global Report on Trafficking in Persons 2018*, p. 38.

3. Globalizzazione e protezione dei diritti umani

3.1 Concepire i diritti inalienabili in un mondo globalizzato

Come anticipato agli esordi del presente studio, il tratto caratteristico dell'odierna globalizzazione è la contraddittorietà del suo operato, che diviene massa gommosa in costante evoluzione. Se, come abbiamo visto, ad essa possono essere attribuite chiare responsabilità per le atrocità sopra descritte, alla stessa deve essere riconosciuto, contemporaneamente, il pregio di rappresentare uno straordinario veicolo di diffusione del movimento per i diritti umani nel mondo²³. Diritti che possono essere definiti come "l'aspettativa normativa, in capo ad ogni singolo individuo, di una sua inclusione giuridica nella società globale e, quindi, di un accesso universale alla legge intesa come un autonomo subsistema sociale" (Neves 2007: 418).

Sposando l'analisi proposta recentemente da Michael Ignatieff (2017), sono due i connotati che caratterizzano la contemporaneità post-imperiale: da un lato, le nuove tecnologie (viaggi aerei, telefoni cellulari, *internet*) hanno accelerato l'interazione fra le persone portando le esigenze dei poveri della terra ad un confronto frontale con il *lifestyle* dei più abbienti, con tutto ciò che ne consegue in termini di legittime pretese, migrazioni e giustificato desiderio dei primi di ottenere le medesime condizioni (o di inserirsi negli ambienti) dei secondi. Dall'altro, sono sorti nuovi principi etici che stanno conformando l'incontro/scontro tra le nazioni più benestanti e quelle più indigenti, nonché fra gli individui più facoltosi e quelli più bisognosi all'interno degli Stati stessi. Il nuovo "mantra" normativo, forgiato in oltre cinquant'anni dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, risiede proprio nell'idea che ogni persona, indipendentemente dalla etnia, dal credo o dalla religione che professa, debba avere ugual diritto ad autodeterminarsi²⁴, ad essere rispettata, ad essere ascoltata e ad essere parte integrante nella formazione di politiche interne al proprio Paese. Non a caso, dal 1945 ad oggi, nessuna "creazione" umana è stata così tanto influente quanto la nascita dei diritti fondamentali dell'individuo, e questo perché, rivolgendosi all'intera platea di esseri viventi, ha permesso di raccogliere le istanze (molteplici e variegata) di chi non ha mai avuto alcuna garanzia a cui appellarsi. È, allora, fuor di dubbio, che, al momento, la disciplina internazionale dei diritti fondamentali dell'uomo sia interamente "globalizzata": essa opera oltre ogni confine nazionale e oltre ogni burocrazia statale, agendo sia "top-down" sia "bottom-up". Nel primo caso, il pensiero va a quel pacchetto di norme ideate a livello istituzionale e sovranazionale che compongono sia il diritto internazionale dei diritti umani sia il diritto umanitario dei conflitti armati, cui segue, nel concreto, l'implementazione eseguita dagli uffici operativi delle Nazioni Unite dislocati pressoché ovunque nel mondo. La seconda casistica, invece, concerne

Sono in molti a ritenere che la globalizzazione abbia avuto innumerevoli effetti positivi sulla rivoluzione condotta dai diritti umani (Cassel 2004): per un verso, infatti, la comunicazione multimediale ne ha accelerato la consapevolezza e rafforzato i tentativi di realizzare una difesa coordinata, senza limiti territoriali. Dall'altro, la più ampia finanza globale e l'interdipendenza economica hanno permesso di esercitare maggiori pressioni – fino al punto di applicare vere e proprie sanzioni pecuniarie – nei confronti degli Stati inadempienti rispetto ai trattati internazionali sui diritti fondamentali. La circostanza, infatti, che i governi nazionali abbiano perso potere e sovranità a causa delle energie profuse dalla globalizzazione non deve esentarli dai loro doveri e dalle loro responsabilità nel difendere e proteggere i diritti inalienabili delle persone che vivono sotto la loro giurisdizione. Gli Stati non possono di certo esimersi dalla tutela di quei diritti che sono in grado di assicurare né, in alcun modo, possono incoraggiarne o tollerarne la violazione, anche se questa assume caratteri transnazionali ed è perpetrata da organizzazioni internazionali (Henkin 1999: 8).

²⁴ Come evidenziato da Marco A. Quiroz Vitale: "Il diritto vivente e la cultura giuridica hanno [...] costruito il principio di autodeterminazione non come un requisito astratto di astratti soggetti di diritto tale da legittimare qualunque scelta, anche la più rovinosa e distruttiva, ma come un limite invalicabile a tutela della persona concreta dalle aggressioni di cui sono capaci di fatto i gruppi e le istituzioni più nocivi e potenti" (Quiroz Vitale: 2018: 106).

direttamente la pratica sociale e quotidiana dei diritti inviolabili così come concepita dalla moltitudine di attivisti, ricercatori e, più in generale, di individui in costante confronto e connessione fra loro, che, oltre a creare la “cultura globale” identificata da Robertson, arricchiscono il dibattito e trovano incessantemente nuove linee di azione anche e soprattutto a livello locale, dando così vita ad un vero e proprio processo di “vernacularizzazione” dei diritti dell’uomo²⁵.

3.2 L’approccio vittimo-centrico in un mondo globalizzato

La fattispecie della tratta di persone è, in questo senso, esemplare. Se si pensa che ancora durante gli anni ’90 il traffico di esseri umani era materia pressoché oscura dinanzi agli occhi della comunità internazionale e che era impresa ardua anche solo trovare studi socio-economici che sapessero individuarne gli aspetti caratteristici, i passi in avanti che sono stati compiuti negli ultimi vent’anni per contrastare questa nuova schiavitù moderna hanno qualcosa, ad avviso di chi scrive, di sbalorditivo.

Certamente, sotto il profilo della normativa internazionale, la svolta epocale è stata fornita dalla adozione, nel novembre del 2000, del Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini. Frutto di negoziazioni, supervisionate dalla *UN Crime Commission*, durate oltre un anno e mezzo e a cui hanno partecipato rappresentanti di oltre cento Stati nazionali, il c.d. Protocollo di Palermo sulla tratta di persone (adottato insieme alla Convenzione e ad altri due Protocolli, mirati, uno, a combattere il traffico di migranti via terra, mare e aria e, l’altro, a contrastare la fabbricazione e il traffico illecito di armi da fuoco) può senza dubbio essere considerato come la prima significativa risposta nei confronti delle trasformazioni sociali poste in essere dalla globalizzazione. E questo non solo perché la comunità internazionale, mediante un comune sforzo coordinato, ha trasformato in azione l’esigenza di combattere, sotto l’aspetto penalistico, le attività della criminalità organizzata che imperversano fra uno Stato e l’altro, ma anche, e soprattutto, perché, per la prima volta, si è deciso di fare questo sposando il c.d. approccio “olistico”. Ciò anche grazie al contributo essenziale delle ONG impegnate nella lotta alle moderne forme di schiavitù, rientranti nell’alveo di quelli che Marco A. Quiroz Vitale (2018), riprendendo la definizione fornita da Howard Becker, identifica come “imprenditori morali”, ossia persone in cui prevale la componente umanitaria e che rivestono un ruolo essenziale nella creazione di norme atte sia a stigmatizzare il comportamento di specifici gruppi di soggetti sia ad arrestare certe tipologie di sfruttamento dell’uomo sull’uomo. Prendendo atto, infatti, che il traffico di persone è un crimine che deturpa un’ampia gamma di diritti fondamentali della persona e che la sua ramificazione coinvolge la società civile a 360°, l’unica strada efficace per affrontarlo è utilizzare una metodologia multidisciplinare che, avendo il proprio fulcro nella individuazione della vittima come “soggetto portatore di diritti” (D’Chuna 2008: 3), valorizzi tanto il diritto penale, quanto il diritto dell’immigrazione, tanto il diritto del lavoro, quanto il diritto internazionale dei diritti umani, tanto la cooperazione e lo sviluppo quanto il rispetto della parità di genere. Come ha evidenziato l’Alto Commissario per i Diritti Umani durante i lavori preparatori al Protocollo di Palermo, questo è il solo approccio che consenta sia di focalizzarsi sulla tratta di essere umani nella sua interezza, sia di evitare che il fenomeno sia “semplicemente” ridotto ad un problema di immigrazione irregolare, di pubblica

²⁵ Terminologia introdotta dalla neorealista Sally Engle Merry per definire quel processo in base al quale i concetti transnazionali vengono interiorizzati, tradotti ed adattati alle realtà locali. Nel caso della disciplina dei diritti umani, questo procedimento è avvenuto nel passaggio fra il Nord del globo (sede della sua origine) al Sud del mondo (sede della sua ricezione) (Goldstein 2012; Klug & Merry 2016).

sicurezza o di criminalità organizzata²⁶. Da sociologi del diritto, ciò che colpisce di tale scelta è che, nel momento in cui si è avvertita l'esigenza di fronteggiare, con uno strumento internazionale ed unitario, gli esiti nefasti (e criminali) prodotti dalla parte più oscura della globalizzazione, si sia scelto di mettere al centro dell'intera strategia di contro-attacco la vittima, i suoi diritti inviolabili e la sua vulnerabilità. Nulla di tutto ciò era da dare per scontato. La protezione dell'individuo, dunque, viene addirittura portata ad un livello più alto rispetto agli stessi trattati che applicano la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, poiché agli Stati firmatari della Convenzione (ad oggi, 188) non viene solo chiesto di tutelare la propria popolazione dalle violazioni dei diritti umani che appartengono ad ogni persona, ma anche di assicurare l'implementazione di altri e più specifici diritti fondamentali nei confronti di coloro che hanno già subito abusi e che, appunto, rivestono la qualifica di vittime²⁷. Diritti che, germogliati sul ceppo delle tradizioni antischiavistica della prima modernità, costituiscono "parte integrante della contemporanea cultura dei diritti umani" capace di porsi, oggi, "come pratica accolta, accettata consensualmente e vantaggiosa per gli uomini e le donne di tutto il pianeta" (Quiroz Vitale 2018: 39).

Il primo e fondamentale *step*, allora, è stato proprio quello di valorizzare le varie modalità con cui avviene lo sfruttamento dell'individuo, superando l'arcaica concezione per cui era tale solo quello perpetrato a fini sessuali. L'art. 3, comma 1, del Protocollo sulla tratta ha definito, infatti, il traffico di persone come:

"il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe l'asservimento o il prelievo di organi".

Una descrizione ampia ed articolata, che apre il campo a quello che è il vero fulcro del documento, ossia la strategia delle "tre P": protezione, prevenzione e persecuzione. Già *ictu oculi* emerge come, delle tre azioni elencate, solo l'ultima abbia una stretta attinenza con il profilo più penalistico del fenomeno. Le altre due (previste rispettivamente agli articoli 6-8 e 9-13), invece, rappresentano il trionfo del metodo multidisciplinare incentrato sulla salvaguardia della vittima e sulla implementazione dei diritti a lei riservati. Fra questi, si possono elencare, sommariamente, il diritto a ricevere assistenza legale, fisica, sociale e psicologica. Il diritto ad avere proposte di lavoro o opportunità di studio/formazione per garantirle una indipendenza economica e una effettiva integrazione nel nuovo contesto. Il diritto a testimoniare dinnanzi ai procedimenti contro i propri carnefici nonché a costituirsi parte civile nel processo. E, soprattutto, il diritto ad essere tutelata e protetta da questi, indipendentemente dalla scelta di collaborare o meno con le Autorità, mediante apposito permesso di soggiorno umanitario che le consenta di soggiornare nel paese di destinazione in caso in cui il rimpatrio possa causare una sua re-vittimizzazione. Un pacchetto di misure *tailor made* che rappresentano una

²⁶ Messaggio rilasciato dall'Alto Commissario per i Diritti Umani Mary Robinson al Comitato *ad-hoc* per la redazione della Convenzione contro la Criminalità Organizzata durante la quarta sessione di lavori tenutasi a Vienna, 28 giugno – 9 luglio 1999.

²⁷ A tal proposito, Catherine Dauvergne, una delle più influenti studiose della materia, ha evidenziato come: "parlare di diritti umani, quando si discute di traffico di persone, significa ricordarsi che sono le persone, e non gli Stati, ad essere danneggiate da questa pratica. Coloro che sono portatori di diritti in questo scenario sono le vittime silenziose, e non i potenti reclamanti" (Dauvergne 2009: 73).

diretta replica alla violazione dei diritti umani su larga scala provocata dalla globalizzazione così come descritta nei precedenti paragrafi e che rispecchiano perfettamente quel processo di “specificazione” e “moltiplicazione” dei diritti illustrato da Renato Treves (1989: 11), in base al quale gli ultimi decenni sono stati caratterizzati dalla richiesta e dal riconoscimento di nuove garanzie che non fanno riferimento all’essere umano in generale (diritti individuali) e nemmeno al cittadino (diritti politici), bensì alla persona nella condizione (donna, bambino, rifugiato, vittima di tratta) in cui si trova all’interno della società in cui è inserita.

L’approccio vittimo-centrico, dopo l’adozione del Protocollo di Palermo, si è espanso anche a livello “regionale”, trovando una comunione di vedute pressoché universale. L’esempio forse più fulgido di tale “recepimento” è quello portato dalla normativa europea. Per quanto riguarda, infatti, l’operato del Consiglio di Europa, va menzionata l’adozione della Convenzione contro la tratta di esseri umani (c.d. Convenzione di Varsavia, entrata in vigore nel 2008), la quale, a sua volta, ha istituito anche il Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di esseri umani (GRETA), finalizzato a vigilare sulla attuazione della Convenzione e a redigere *reports* aggiornati di monitoraggio circa lo *status quo* del fenomeno. Sul versante Unione Europea, invece, la stessa ha provveduto ad attuare le disposizioni internazionali sia introducendo, all’art. 5 della Carta dei diritti fondamentali di Nizza, il divieto esplicito di esercitare la tratta di persone, sia emanando le Direttive n. 2004/81/CE (sul riconoscimento del titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di Paesi terzi vittime di traffico) e soprattutto n. 2011/36/UE (concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime). Proprio quest’ultima ha segnato un passo decisivo per gli Stati Membri, poiché ha addirittura ampliato la tutela per le vittime già prevista dalla Convenzione ONU. Basti pensare, ad esempio, che la nozione di tratta non è esclusivamente ricollegata al crimine internazionale, ma è ben più ampia, ricomprendendo anche tutti quei casi in cui essa sia realizzata attraverso attività criminali, organizzate e non, che operano solamente all’interno del medesimo ordinamento. A ciò si aggiunga il fatto che è stata apposta una ulteriore P alla strategia delle “tre P”: la *partnership*, ossia l’obbligo di cooperazione tra le autorità nazionali e la società civile. Misura a cui è seguita anche l’istituzione di un coordinatore antitraffico europeo, verso cui gli Stati Membri sono vincolati a rapportarsi costantemente. Da ultimo, non bisogna tralasciare il ruolo chiave giocato dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) che, all’articolo 4, bandisce la schiavitù e il lavoro forzato, e dalla interpretazione evolutiva fornita a tale articolo dalla Corte EDU²⁸ (Parisi 2016).

Per quanto concerne, invece, l’altra sponda dell’Oceano Atlantico, va riconosciuto agli Stati Uniti d’America un ruolo di autentica *leadership* nella lotta al traffico di persone. E questo non solo perché hanno istituito una disciplina nazionale improntata sul rispetto dei diritti fondamentali della vittima²⁹ già prima della adozione del Protocollo di Palermo, dimostrando che la questione era materia viva di

²⁸ La prima pronuncia in cui l’articolo 4 della CEDU è stato espressamente applicato ad un caso di tratta di esseri umani risale al 2010 nel caso *Rantsev c. Cipro e Russia* (sentenza del 7 gennaio 2010, ricorso no. 25965/04). In tale occasione, i Giudici hanno statuito il principio per cui gli Stati, allo scopo di non ledere la predetta disposizione della Convenzione, oltre a reprimere penalmente i trafficanti, devono anche adottare strumenti idonei a prevenire tale l’attività criminale e a proteggere le vittime. Circostanza che, nel caso in esame, non era stata compiuta né dalla Russia né da Cipro, dove la figlia del sig. *Rantsev* era giunta con visto artistico per lavorare in un locale notturno e lì deceduta in circostanze oscure.

In tempi più recenti, con la sentenza datata 21 gennaio 2016 (ricorso n. 71545/12) del caso *L.E. c. Grece* (contenzioso azionato da una ragazza nigeriana giunta in Greca con la prospettiva di lavorare ed invece costretta a prostituirsi per oltre due anni da un suo connazionale), la Corte ha rimarcato l’obbligo positivo degli Stati di intervenire e agire qualora vi sia un ragionevole sospetto che un individuo corra un tangibile rischio di essere vittima di tratta. Tale obbligo ha natura procedurale: le indagini, infatti, devono essere condotte con estrema tempestività, anche se l’abusato non ha sporto denuncia contro i propri carnefici, al fine di sottrarre la vittima ad ulteriori violenze (nella fattispecie esaminata dalla Corte, le Autorità greche non rispettarono tale prescrizione, avendo condotto indagini interminabili ed inaccurate).

²⁹ Il riferimento va al *Victims of Trafficking and Violence Protection Act*, entrato in vigore il 28 ottobre 2000, e poi rinnovato ogni cinque anni.

discussione interna da tempo, ma, anche e soprattutto, per la pubblicazione annuale del *Trafficking in Persons Report* (TIP) da parte del Dipartimento di Stato Statunitense, autentico strumento di prevenzione alla luce della sua capacità di incidere sulla sensibilizzazione della opinione pubblica. Questo documento esamina il fenomeno, infatti, sia globalmente sia localmente, suddividendo le nazioni in tre diverse graduatorie sulla base della loro capacità di rispettare gli obblighi internazionali per combattere il traffico di esseri umani e fornendo, così, una mappa preziosa per chiunque voglia conoscere nel dettaglio la realtà di ogni singolo contesto locale. Oltre a ciò, la più significativa peculiarità di tale lavoro di ricerca, ai fini del presente studio, concerne certamente la scelta di utilizzare le immagini e le storie delle vittime per attirare il lettore e coinvolgerlo in una guerra che non conosce barriera³⁰. Ancora una volta, la comunicazione visiva, vero e proprio strumento “di lavoro” dell’odierna globalizzazione, diviene il mezzo più efficace per raggiungere la più ampia fetta di popolazione possibile, costringendo l’osservatore a misurarsi non solo con la disciplina giuridica, ma anche e soprattutto con il volto e la storia di chi viene abusato. Storia che non deve “incastrare” l’abusato nel proprio passato di violenze e soprusi, bensì offrirgli la possibilità di liberarsi dalla condizione di vittima e, mediante il supporto della comunità, ricominciare a proiettarsi verso un nuovo futuro (Burke 2015-2016). In questo senso, l’approccio vittimo-centrico raggiunge il suo massimo livello, perché il traffico di persone si rivela per quello che è: non (solo) una questione di criminalità, ma una profonda e radicata soppressione “nascosta in piena vista” dei più diritti basilari degli individui oppressi, le cui difficoltà di identificazione restano ancora uno degli scogli più impervi da superare.

Se questi possono essere considerati alcuni degli interventi più significativi proposti dalle forze istituzionali (“globalizzazione dall’alto”), va rilevato che, nel corso degli ultimi due decenni, lo sfruttamento di persone è divenuto argomento di interesse primario anche per la c.d. società civile, i cui sforzi per affrontare il problema si stanno facendo sempre più ingenti (“globalizzazione dal basso”). Basti pensare che, oggi, fra gli attori sociali più impegnati nella lotta al traffico di persone ci sono proprio quelle società i cui loghi sono divenuti simbolo per eccellenza della globalizzazione. *Google*, ad esempio, in virtù di una collaborazione con le organizzazioni *Polaris Project*, la *Liberty Asia* e la *Strada International* ha costituito nel 2013 il *Human Trafficking Hotline Network*, ossia una rete condivisa di denuncia e supporto per le vittime che possa raccogliere richieste di aiuto provenienti da tutto il mondo e creare un *database* di segnalazioni in grado di massimizzare le operazioni messe in atto dalle associazioni umanitarie impegnate nel settore. Allo stesso modo, *Microsoft* ha sposato la causa – specialmente con riguardo al contesto asiatico – realizzando e mettendo in campo una serie di sistemi informatici (*software*, programmi, applicazioni) in grado di agevolare le operazioni di tracciamento delle persone coinvolte nel traffico di persone che operano attraverso la Rete (a titolo esemplificativo si elencano: la *Microsoft Digital Crimes Unit*; il *PhotoDNA*; il *Child Exploitation Tracking System*; il *Computer Online Forensic Evidence Extractor* la *Guardian App*³¹). Con riguardo, invece, alle piattaforme *social* (*Facebook*, *Twitter*, *Youtube*), da anni queste sono utilizzate come mezzo per diffondere le politiche anti-tratta ed accrescere la consapevolezza del fenomeno globalmente: la *Blue Heart Campaign*³² promossa dall’UNODC, è, in tal senso, la più chiara raffigurazione di come il supporto, anche finanziario, e la tutela alle vittime passi soprattutto attraverso la Rete. Sono solo alcuni

³⁰ Non a caso, gli ultimi *report* sono stati incentrati proprio sulle misure idonee a rendere la comunità (formata da insegnanti, operatori di polizia, funzionari religiosi, datori di lavoro) “proattiva” verso tale crimine. Educare chi vive costantemente la realtà locale in cui si trova significa incrementare le possibilità di identificare la vittima e di indirizzarla verso programmi di salvaguardia e protezione.

³¹ Per ulteriori approfondimenti sugli strumenti menzionati si veda: <https://news.microsoft.com/apac/2017/03/23/pressing-global-fight-human-trafficking/>

³² Per ulteriori informazioni su tale iniziativa internazionale di sensibilizzazione si veda: <https://www.unodc.org/blueheart/>.

esempi³³, questi, per dimostrare le modalità mediante le quali lo sviluppo tecnologico ad opera delle *high tech corporations* è stato efficacemente utilizzato dalle stesse sia per condividere e collezionare informazioni, *best practices*, disposizioni normative, *reports* internazionali, raccolte fondi ed aggiornamenti costanti sulla materia, sia per creare una sensibilizzazione pubblica al fenomeno tale da coinvolgere persino stessi parlamenti nazionali, chiamati, da ultimo, a disciplinare localmente la fattispecie del traffico di persone. Tutte vicende, queste, che rappresentano alla perfezione il pensiero di Paul Gordon Lauren, quando sostiene che la tecnologia sia un'arma pericolosa non solo nei confronti delle vittime, ma anche verso gli stessi carnefici. Il massiccio sviluppo tecnologico, infatti, ha rivoluzionato il concetto stesso di "male": oggi, rispetto al passato, le organizzazioni umanitarie governative e non governative, sfruttando i canali dei *social network* e della comunicazione condivisa possono diffondere l'eco degli atti criminali e delle grosse violazioni di diritti umani ovunque nel mondo, stimolando così nella popolazione un senso di sdegno e reazione a tali atrocità come mai avvenuto nella storia dell'uomo. Restando sempre ancorati alle parole di Lauren: "la tecnologia, grazie ai suoi innumerevoli utilizzi, è una risorsa eccezionale per minacciare i più oltraggiosi oppressori di diritti umani, che prima crescevano indisturbati sfruttando l'oscurità, il silenzio, l'ignoranza collettiva su ciò che veniva compiuto e soprattutto la loro capacità di nascondere e negare le informazioni sui loro atti criminali" (Lauren 2003: 280). In questo senso, la globalizzazione ha davvero rappresentato le "fine della geografia" (Bauman 2004: 25) poiché ha permesso di creare un collegamento diretto, anche a distanze continentali, fra coloro che sono vittime di tratta di persone e coloro che, pur non essendo coinvolte direttamente dal fenomeno, si attivano per contrastarlo. È la riprova della spontaneità e genuinità del movimento globale a tutela dei diritti umani, tale per cui "milioni di persone in tutto il pianeta non solo reclamano quel pacchetto di diritti per loro stessi, ma anche per tutti gli altri individui vulnerabili di cui conoscono i quotidiani soprusi" (Friedman 2011: 164).

4. Conclusioni

Al termine di un discorso tenuto nel febbraio 2010 ed ospitato dal marchio di conferenze TED, il fondatore di *Free The Slaves* Kevin Bales si è rivolto alla platea rivolgendo questa provocazione: "Je pense qu'il y a assez de puissance intellectuelle dans cette salle pour mettre fin à l'esclavage. Et vous savez quoi? Si nous n'y parvenons pas, si notre puissance intellectuelle ne peut pas mettre un terme à l'esclavage une dernière question se pose: sommes-nous vraiment libres?".

Una domanda che risuona nelle nostre coscienze in modo altisonante e che assume i connotati di un imperativo morale. Avere contezza ciò che accade intorno a noi, dalla City di Londra fino Chiang Mai, passando per i villaggi rurali della Birmania e del Laos, è il primo passo per predisporre azioni concrete di lotta, prevenzione e repressione di un fenomeno che pare non conoscere arresti. Il presente studio, proponendo una serie di riflessioni di ampio respiro, ha scelto di utilizzare, come chiave di lettura della fattispecie, l'analisi di quello che è stato il ruolo giocato dall'avvento della globalizzazione rispetto alla pratica del traffico di persone e, di conseguenza, anche rispetto alle trasformazioni subite dalla disciplina internazionale sui diritti umani.

Come abbiamo visto, infatti, le forze economiche e comunicative hanno caratterizzato la globalizzazione in modo determinante, contribuendo a renderla protagonista di quasi tutte le

³³ Fra le altre iniziative si segnalano: la *Palantir Technologies*, che supporta il *National Human Trafficking Resource Training Center* e la *LexiNexis* che ha fondato, nel 2012, il *Human Trafficking Awareness Index*, uno strumento utile per tracciare ed analizzare il volume di articoli e di *news* pubblicate relative al fenomeno del traffico di persone in oltre 120 Stati del mondo.

vicissitudini sociali che si sono susseguite dagli inizi degli anni '90 ad oggi. La tratta di persone, che si credeva definitivamente abolita con la messa al bando della abominevole pratica dello schiavismo africano, ha trovato una nuova veste in cui palesarsi. Veste che, se vogliamo, è persino più turpe e deplorabile di quella che l'aveva preceduta: facendo leva quasi esclusivamente sulla condizione di precarietà, debolezza e vulnerabilità dell'individuo, l'attività dei trafficanti può disporre di un bacino di potenziali schiavi pressoché illimitato. In questo senso, il sistema mondiale plasmato dai flussi della globalizzazione ha creato le condizioni ideali per la fioritura di tale pratica. La rincorsa allo sviluppo economico, la necessità per gli operatori di mantenersi costantemente competitivi su un mercato globale e la pressione esercitata da potenze sovranazionali hanno eroso lo stato di diritto e la capacità delle nazioni di rispondere alle esigenze di lavoro, occupazione e *welfare* dei propri cittadini. Ciò ha portato alla creazione di un vero e proprio catino di individui marginalizzati e bisognosi, che le organizzazioni criminali hanno reso (o, comunque, che possono rendere) facili prede dei loro affari. Capire come l'aspetto economico della globalizzazione, supportato dalle odierne tecnologie mediante cui i trafficanti adescano le proprie vittime e nascondono le prove delle loro azioni, abbia influito sulla espansione di tale delitto ci permette di comprenderne l'assoluta novità rispetto al passato, costringendoci a ripensare costantemente alle migliori strategie da porre in essere per fronteggiarlo. Strategie che, per ovvie ragioni, non possono avere unicamente come oggetto di attenzione la, seppur fondamentale, azione penale e la condanna di chi commette atti criminali, ma che, al contrario, devono focalizzare il loro impegno su coloro che tali soprusi li subiscono.

È questo lo sforzo che è stato compiuto, dagli inizi degli anni 2000 ad oggi, a livello tanto di normativa internazionale e regionale quanto di interventi direttamente proposti dalla comunità sociale e dai suoi attori più influenti. Porre i diritti umani della vittima di traffico al centro di tutto, e da lì muoversi nella direzione della prevenzione, della protezione e, certamente, anche del perseguimento penale del carnefice, si configura non solo come il trionfo del profilo umanitario rispetto alle altre sfaccettature del fenomeno, bensì come l'unica strada che possa considerarsi efficace per affrontarlo. E allora, in questo senso, gli strumenti offerti dal mondo globalizzato hanno permesso che la disciplina dei diritti umani assumesse connotati *davvero* internazionali, arrivando dove prima era impensabile che potesse giungere e così forzando ogni forma di cultura e regime locale a misurarsi con una "creatura" che, fino al recente passato, potevano anche fingere che non esistesse.

Nonostante la crisi evidente del cosmopolitismo, che ha aperto la via alla fioritura di populismi nazionali e alla messa in discussione di una *governance* globale (Brisk 2018), l'universalizzazione del movimento per i diritti inviolabili della persona e, nello specifico caso, la dottrina vittimo-centrica a tutela degli abusati di traffico di persone rappresenta uno dei più fulgidi esempi di come la globalizzazione abbia diffuso tanto la malattia quanto la cura di questa piaga del XXI secolo. Una cura che, a quasi un ventennio dalla sua messa in atto, sta portando i suoi primi frutti: a livello mondiale, infatti, il numero complessivo di vittime riconosciute di tratta è notevolmente aumentato negli ultimi anni, e questo in virtù del fatto che la capacità degli Stati di monitorare l'attività criminale e di identificare chi ne viene colpito sta migliorando in modo esponenziale, specialmente nelle aree più colpite che prima erano del tutto sguarnite di tutele adeguate (Asia, Sud America, Medio Oriente). Dalle 26 nazioni che nel 2009 potevano disporre di almeno una istituzione che fosse in grado di effettuare un controllo sistematico sui dati concernenti i flussi di traffico, oggi possiamo constatare che quel numero è salito a 65. Un risultato che dimostra come gli Stati, nonostante la ridefinizione della loro sovranità, non abbiano rinunciato a cooperare e a farsi garanti dei diritti più fondamentali della persona, anche e soprattutto sfruttando il supporto proveniente dalla società civile. In questo senso, si può sostenere che la lotta contro il traffico di esseri umani ha fuso i due segmenti della globalizzazione ("dall'alto" e "dal basso") spingendoli ad una collaborazione indispensabile per fronteggiare un fenomeno che, altrimenti,

non farebbe altro che avvantaggiarsi di tutte le condizioni favorevoli prodotte dagli avvenimenti dell'ultimo millennio.

La strada è, dunque, segnata. E, nonostante le avversità, forse insormontabili, ancora da affrontare (fra cui emerge, *in primis*, la necessità di incrementare il contrasto alla impunità dilagante dei trafficanti) si può attribuire alla globalizzazione il merito di aver riposto al centro del dibattito l'importanza della vita umana e la tutela della sua dignità. Difendere i diritti inalienabili di coloro che sono sottoposti a soprusi e oppressioni significa difendere non solo i *loro* diritti, ma anche i *nostri*, e viceversa. È la battaglia odierna che tutti noi siamo chiamati a combattere, perché nessuno può considerarsi immune rispetto alle atrocità che ci circondano. Perché, soprattutto, come efficacemente illustrato da Ignatieff (2001: 95), “ciò che è dolore ed umiliazione per te, certamente sarà destinato ad essere dolore ed umiliazione anche per me”.

BIBLIOGRAFIA

Anders D., *Symbolic Exits from Trauma? War Crimes Tribunals, Sexual Violence and Juridical Performances of Healing*, in *Narrative and Conflict: Explorations in Theory and Practice*, 2017, vol. 6, no.1, 43-69.

Bales K., *I nuovi schiavi: la merce umana nell'economia globale*, Feltrinelli, Milano, 2000.

Bassiouni M. C., *International recognition of victims' right*, in *Human Rights Law Review*, 2006, vol. 6, no 2, 203-279.

Bauman Z., *L'Europa è un'avventura*, Editori Laterza, Roma, 2004.

Bauman Z., *Vite di scarto*, Editori Laterza, Roma, 2005.

Bianchi A., *Human rights and the magic of jus cogens*, in *The European Journal of International Law*, 2008, vol. 19 no. 3, 491-508.

Bourdieu P., *Social space and symbolic power*, in *Sociological Theory*, 1989, vol. 7, no. 1, 14-25.

Bourdieu P., *Méditations Pascaliennes*, Le Seuil, Paris, 1997.

Broad R., *'A vile and violent thing': female traffickers and the criminal justice response*, in *Brit. J. Criminol.*, 2015, 55, 1058–1075.

Brysk A., *The future of human rights*, Polity Press, Cambridge, 2018.

Burke F., *Innovations in the fight against human trafficking: advocates' perspectives and proposals*, in *New York Law School Law Review*, 2015/2016, vol. 60, 615-620.

Cao L., *The transnational and sub-national in global crimes*, in *Berkeley Journal of International Law*, 2004, vol. 22, no. 1, 59-97.

Casadei T., *Il rovescio dei diritti umani: razza, discriminazione, schiavitù*, DeriveApprodi, Roma, 2016.

Cassel D., *The globalization of human rights: consciousness, law and reality*, in *Northwestern Journal of International Human Rights*, 2004, vol. 2, no. 1, 1-24.

Cassese A., *Are human rights truly universal?*, in Savic O., *The Politics of Human Rights*, 1999, Verso, London-New York, 149-166.

Colaguori C., *Symbolic violence and the violation of human rights: continuing the sociological critique of domination*, in *International Journal of Criminology and Sociological Theory*, 2010, vol. 3, no. 2, 388-400.

Cooray M., *Effects of globalization on human trafficking: a legal perspective from Asia*, in *Clj Law*, 2017, vol. 1, no. 1, 1-3.

Coy M., *Selling sex sells: representations of prostitution and the sex industry in sexualised popular culture as symbolic violence*, in *Women's Studies International Forum*, 2011, 34, 441-448.

Cover R. M., *Violence and the Word*, in *Yale Law School Faculty Scholarship Series*, 1986, Paper 2708.

Dauvergne C., *Making people illegal: what globalization means for migration and law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2009.

Donnelly J., *Universal human rights in theory & practice*, Cornell University Press, New York 2003.

Donnelly J., *The relative universality of human rights*, in *Human Rights Quarterly*, 2007, vol. 29, no.2, 281-306.

Drakulovska Cukalevska M. & Dragovic A., *Robertson's and Ritzer's conceptions of globalization*, in *Balkan Social Science Review*, 2018, vol. 11, 115-131.

Ferrari V., *Sociologia dei diritti umani: riflessioni conclusive*, in Treves R. e Ferrari V., *Sociologia dei Diritti Umani*, 1989, Franco Angeli, Milano, 165-182.

Ferrajoli L., *Diritti fondamentali. Un dibattito teorico*, Gius. Laterza & Figli Spa, Roma-Bari, 2001.

Foot K., *Actors & activities in the anti-human trafficking movement*, in Thakur R. & Heine J. (eds.) *The Dark Side of Globalization*, 2010, United Nations Press, New York, 249-265.

Freeman M., *Human rights: an interdisciplinary approach*, Polity Press, Cambridge, 2011.

Friedman L. M., *The human rights culture: a study in history and context*, Quid Pro Books, New Orleans, 2011.

Gallagher A., *The international law of human trafficking*, Cambridge University Press, Cambridge, 2010.

George S., *Globalizzare i diritti?* in Chomsky N., Shiva V., Stiglitz J., *La debolezza del più forte: globalizzazione e diritti umani*, Oscar Mondadori Editore, Milano, 2004.

Gibbs N., *Human rights, symbolic form, and the idea of the global constitution*, in *German Law Journal*, 2017, vol. 18, no. 03, 512-532.

Giddens A., *Runaway world*, Profile Books, London, 2002.

- Goldstein D. M., *Whose vernacular? Translating human rights in local contexts*, in Goodale M. (ed.) *Human rights at the crossroads*, 2012, Oxford University Press, Oxford, 111-121.
- Henkin L., *That "s" word: sovereignty, and globalization, and human rights, et cetera*, in *Fordham Law Review*, 1999, vol. 68, no. 1, 1-15.
- Howard-Hassmann R. E., *Can globalization promote human rights?*, *Essays on Human Rights - The Pennsylvania State University Press*, Pennsylvania, 2010.
- Howard-Hassmann R. E. (2011), *The second great transformation: human rights leapfrogging in the Era of globalization*, in *Human Rights Quarterly*, 2011, vol. 27, no. 1, 30-47.
- Ignatieff M., *Human rights as politics and idolatry*, Princeton University Press, Princeton, 2001.
- Ignatieff M., *The ordinary virtues: moral order in a divided world*, Harvard University Press, Cambridge, 2017.
- Klug H. & Merry S.E. (eds.), *The New Legal Realism: Studying law globally, Vol. 2*, Cambridge University Press, Cambridge, 2016.
- Lauren P. G., *The evolution of international human rights: visions seen*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2003.
- Luke T. W., *New world order or neo-world orders: power, politics and ideology in informationalizing glocalities*, in Featherstone M. et al., *Global modernities*, 1995, Sage Publications, London, 91-107.
- McCorquodale R., *Globalization and human rights*, in *Human Rights Quarterly*, 1999, vol. 21, no. 3, 73 -766.
- McLuhan M., *Understanding media: the extensions of man*, Gingko Press, Berkeley, 1964.
- Moran C. F., *Human trafficking and the Rome Statute of the International Criminal Court*, in *The Age of Human Rights Journal*, 2014, vol. 3, 32-45.
- Moyn S., *Human rights in an unequal world*, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, 2018.
- Naim M., *The fourth annual Grotius lecture: five wars of globalization*, in *American University International Law Review*, 2002, vol. 18, no. 1, 1-18.
- Nelken D. (1984), *Law in action or living law? Back to the beginning in sociology of law*, in *Legal Studies*, 1984, vol.4, issue 2, 157-174.
- Neves M., *The symbolic force of human rights*, in *Philosophy & Social Criticism*, 2007, vol. 33, no. 4, 411-444.
- Obokata T., *Shorter articles, comments, and notes: trafficking of human beings as a crime against humanity; some implications for the international legal system*, in *International Comparative Law Quarterly*, 2005, vol. 54, 445-458.
- Pisanò A., *I diritti umani come fenomeno cosmopolita: internazionalizzazione, regionalizzazione, specificazione*, Giuffrè, Milano, 2011.
- Parisi F., *Il contrasto al traffico di esseri umani fra modelli normativi e risultati applicativi*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 2016, no. 4, 1763-1785.

Quiroz Vitale M.A., *Gino Germani sociologo dei diritti e delle libertà*, Mimesis, Milano – Udine, 2015.

Quiroz Vitale M.A., *Diritti umani cultura giuridica: il principio di autodeterminazione e l'invenzione delle nuove schiavitù in Europa*, Mimesis, Milano - Udine, 2018.

Rask Madsen M. & Verschraegen G. (eds.), *Making human rights intelligible: towards a sociology of human rights*, Hart Publishing Ltd, Oxford, 2013.

Renteln A D., *International human rights: universalism versus relativism*, Sage Publications, London, 1990.

Rotman E., *The globalization of criminal violence*, in *Cornell Journal of Law and Public Policy*, 2000, vol. 10, no. 1-43.

Rindskopf Parker E., *Five wars of globalization: comment on the Grotius lecture by Moisés Naím*, in *American University International Law Review*, 2002, vol. 18, no. 1, 19-34.

Robertson R., *Globalization: social theory and global culture*, SAGE Publications, London, 1992.

Robertson R., *Beyond the discourse of globalization*, in *Glocalism: Journal of Culture, Politics and Innovation*, 2015, no. 1, 1-14.

Robinson M., *The fifth annual Grotius lecture shaping globalization: the role of human rights*, in *American University International Law Review*, 2003, vol. 19, no. 1, 1-26.

Shestack J. J., *Globalization of human rights law*, in *Fordham International Law Journal*, 1997, Vol. 2, Issue 2, 558-568.

Stolz B., *Interpreting the U.S. human trafficking debate through the lens of symbolic politics*, in *Law & Policy*, 2007, vol. 29, no. 3, 311-338.

Tamanaha B. Z., *Realistic socio-legal theory. Pragmatism and social theory of Law*, Oxford University Press, Oxford, 1997.

Treves R., *Sociologia del diritto: origini, ricerche, problemi*, Einaudi, Torino, 2002.

Trujillo I. & Viola F., *What human rights are not (or not only): a negative path to human rights practice*, Nova Science Publishers, Inc., New York, 2014.

Tung K.Y., *Shaping globalization: the role of human rights - comment on the Grotius lecture by Mary Robinson*, in *American University International Law Review*, 2003, vol. 19, no. 1, 27-44.

Van der Wilt H., *Trafficking in human beings, enslavement, crimes against humanity: unravelling the concepts*, in *Chinese Journal of International Law*, 2014, 13, 297–334.

Von Bernstorff J., *The changing fortunes of the Universal Declaration of Human Rights: genesis and symbolic dimensions of the turn to rights in international law*, in *The European Journal of International Law*, 2008, vol. 19, no. 5, 903-924.

Witting S., *Cyber trafficking? An interpretation of the Palermo Protocol in the Digital Era*, in *Völkerrechtsblog*, 2017, 1-8.

Report

Council of Europe, *7e Rapport Général sur les activités du GRETA 2018*

Disponibile al link: <https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/general-reports>

Council of Europe, *Group of specialists on the impact of the use of new information technologies on trafficking in human beings for the purpose of sexual exploitation. Final Report.* 2003.

Disponibile al link: https://ec.europa.eu/anti-trafficking/publications/group-specialists-impact-use-new-information-technologies-trafficking-human-beings_en

Council of Europe, *Trafficking in human beings: internet recruitment. Misuse of the internet for the recruitment of victims of trafficking in human beings,* 2007.

Disponibile al link: https://ec.europa.eu/anti-trafficking/publications/trafficking-human-beings-internet-recruitment-misuse-internet-recruitment-victims_en

Ezelio N. J., *Rapport soumis par la Rapporteuse spéciale sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants,* A/HRC/10/16, 20 février 2009.

Disponibile al link: <https://www.ohchr.org/EN/Issues/Trafficking/Pages/annual.aspx>

International Labour Organization (ILO), *2016 Global estimates of modern slavery report.*

Disponibile al link: <https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--en/index.htm>

United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking (UN.GIFT), *The Vienna Forum to fight human trafficking 13-15 February 2008 – Background paper on technology and human trafficking.*

Disponibile al link: <https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/un.gift-and-unodc-host-first-global-forum-on-human-trafficking.html>

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *2018 Global report on trafficking in Persons.*

Disponibile al link: <https://www.unodc.org/unodc/data-and-analysis/glotip.html>

U.S. Department of State, *2018 Trafficking in persons report.*

Disponibile al link: <https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/>